



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 23 Marzo 2011

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.

- il sig. **MASCARO Paolo**, legale rappresentante pro-tempore della Società Vigor Lamezia S.r.l.;
- il sig. **CANTAFIO Antonio**, legale rappresentante pro-tempore della Società Vigor Lamezia S.r.l.;

per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di agosto 2010.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **VIGOR LAMEZIA S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F.

- il Sig. **PIANIGIANI Antonello**, legale rappresentante della U.S. Poggibonsi S.r.l.,

per non aver utilizzato il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato di competenza per effettuare il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi alle mensilità di luglio e agosto 2010.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **U.S. POGGIBONSI S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C),
paragrafo IV) delle N.O.I.F.

- il Sig. **PESCE Andrea**, Legale Rappresentante della società Savona 1907 FBC S.p.A.,

per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di settembre 2010.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **SAVONA 1907 FBC S.p.A.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C),
paragrafo IV) delle N.O.I.F.

- il Sig. **FRANCAVILLA Giovanni**, all'epoca dei fatti, legale rappresentante della U.S. Foggia S.p.A.,

per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di agosto e settembre 2010

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **U.S. FOGGIA S.p.A.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C),
paragrafo IV) delle N.O.I.F.

- il Sig. **TOCCAFONDI Andrea**, legale rappresentante della A.C. Prato S.p.A.,
- il Sig. **TOCCAFONDI Paolo**, legale rappresentante della A.C. Prato S.p.A.,
- la Sig.ra **TOCCAFONDI Donatella**, legale rappresentante della A.C. Prato S.p.A.,

per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a due tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **A.C. PRATO S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.

- il Sig. **LUZZANA Giacomo**, legale rappresentante della Tritium Calcio 1908 S.r.l.,
- il Sig. **ZANGA Alberto**, legale rappresentante della Tritium Calcio 1908 S.r.l.,

per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di agosto 2010.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **TRITIUM CALCIO 1908 S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.

- il Sig. **CAPONE Ferruccio**, legale rappresentante della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.,

per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di agosto e settembre 2010.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F.

- il Sig. **DE BIAGI Germano**, Legale Rappresentante della società San Marino Calcio S.r.l.,
- il Sig. **DE BIAGI Fabio**, Legale Rappresentante della società San Marino Calcio S.r.l.,

per non aver utilizzato il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato di competenza per effettuare il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali relativi alle mensilità di luglio e agosto 2010.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **SAN MARINO CALCIO S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.